



**PROCURA GENERALE della REPUBBLICA
presso la
CORTE d'APPELLO di GENOVA**

PROT. N. 525/2022

**INTEGRAZIONE DEL PROVVEDIMENTO IN DATA 11 FEBBRAIO 2022
RELATIVO AI CONTROLLI DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19**

Il Procuratore Generale

rilevato che:

- nel proprio provvedimento in data 11 febbraio 2022, relativo all'obbligo di possesso della certificazione verde Covid 19 cosiddetta rafforzata per poter accedere agli uffici giudiziari, si è richiamato l'art. 4-quinquies D.L. 1.4.2001 n. 44 convertito in legge 28.5.2021 n. 76, (introdotto dall'art. 1 comma 1 del D.L. 7.1.2022 n. 1);
- secondo tale disposizione, a decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-sexies commi 1 e 4 del D.L. 22 aprile 2021 n. 52 convertito in legge 17 giugno 2021 n. 87, ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater, per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021;
- il comma 4 del citato art. 9 sexies, come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) n. 1 del D.L. 7.1.2022 n. 1, estende l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1, non solo ai magistrati onorari e ai giudici popolari, ma anche *"ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia"*;
- anche per tali soggetti gli uffici giudiziari sono da considerare *"luoghi di lavoro"*, ed infatti l'art. 4 quinquies comma 3 fa riferimento all'attività lavorativa svolta *"a qualsiasi titolo"*;
- del resto l'art. 4 quinquies comma 8 stabilisce che *"resta fermo quanto disposto dall'articolo 9-sexies, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021"*, il che evidentemente significa, da un lato, che rimangono esclusi dagli obblighi soltanto i testimoni e le parti del processo (comma 8), dall'altro che i difensori devono possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 "rafforzata", altrimenti non avrebbe senso richiamare il comma 8 bis, secondo cui l'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione di cui al comma 1 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento;

ritenuto pertanto che le disposizioni di cui al provvedimento in data 11 febbraio 2022 si applicano anche agli avvocati, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età;

ritenuta la competenza del Procuratore Generale, in quanto individuato quale responsabile della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria, segnatamente nei confronti dei soggetti di cui al citato art. 9 sexies;

DISPONE



1. dal 15 febbraio e fino al 15 giugno 2022, anche gli avvocati, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età potranno accedere agli uffici giudiziari del distretto di Genova soltanto se in possesso di certificazione verde COVID-19 cosiddetta rafforzata, attestante cioè:
a) l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; b) l'avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; c-bis) l'avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; con esclusione dunque della certificazione base ottenuta a seguito di test antigenico o molecolare;
2. sono esclusi dall'obbligo di cui al punto 1 i soggetti esentati dalla vaccinazione per accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, nonché, temporaneamente, i soggetti che, per effetto di infezione da SARS-CoV-2, hanno avuto il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute;
3. i magistrati responsabili, delegati al controllo, sono così individuati:

Palazzo di giustizia di Genova: delega all'Avvocato Generale dott. Tommaso Grassi, al sostituto procuratore generale dott. Pier Carlo Di Gennaro e al sostituto procuratore della Repubblica dott. Stefano Puppo;

Uffici del Giudice di pace di Genova e Chiavari: delega al Presidente del Tribunale di Genova;

Tribunale di sorveglianza di Genova: delega al Presidente del Tribunale di sorveglianza;

Tribunale per i minorenni di Genova: delega al Presidente del Tribunale per i minorenni;

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Genova: delega al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;

Tribunale di Imperia: delega al Presidente del Tribunale di Imperia, anche in relazione agli uffici del giudice di pace del circondario;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia: delega al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia;

Tribunale di Savona: delega al Presidente del Tribunale di Savona, anche in relazione agli uffici del giudice di pace del circondario;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona: delega al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona;

Tribunale di La Spezia: delega al Presidente del Tribunale di La Spezia, anche in relazione agli uffici del giudice di pace del circondario, anche in relazione agli uffici del giudice di pace del circondario;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia: delega al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia;

Tribunale di Massa: delega al Presidente del Tribunale di Massa, anche in relazione agli uffici del giudice di pace del circondario;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa: delega al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa;

Ufficio di sorveglianza di Massa: delega al magistrato coordinatore;

nell'esercizio della delega, i suddetti magistrati saranno responsabili in ordine alla effettuazione dei controlli da parte dei soggetti di cui materialmente si avvalgono, nonché in ordine all'accertamento delle

violazioni e alla trasmissione del relativo verbale al Prefetto competente per territorio per l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 4 commi 1, 3, 5 e 9, del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 convertito in legge 22 maggio 2020 n. 35, nonché al Procuratore Generale;

4. si conferma la designazione della società Sicuritalia, ai fini dei controlli agli ingressi del palazzo di giustizia di Genova, quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Codice della privacy.

Si comunichi al Presidente della Corte d'Appello, al Presidente del Tribunale di Genova, al Procuratore della Repubblica di Genova, al Presidente del Tribunale di sorveglianza di Genova, al Presidente del Tribunale per i minorenni, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, al Presidente del Tribunale di Imperia, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, al Presidente del Tribunale di Savona, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona, al Presidente del Tribunale di La Spezia, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia, al Presidente del Tribunale di Massa, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa, al Magistrato coordinatore dell'ufficio di sorveglianza di Massa, alla società di vigilanza Sicuritalia, al Nucleo Tribunali dei Carabinieri.

Genova 15 febbraio 2022

Il Procuratore Generale
presso la Corte d'Appello
